



*Primo Corso di formazione obbligatoria
OAD FCT 2012/2013*


8.10.2012

RICICLAGGIO E FISCALITÀ

*Paolo Bernasconi, Alessandro Bizzozero,
Ergin Cimen*

Relatori

Paolo Bernasconi, Responsabile dell'Area di diritto bancario e finanziario, Centro di Studi Bancari, Vezia, Professore em. all'Università di San Gallo; avvocato e notaio, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano
Alessandro Bizzozero, Dr., già collaboratore della CFB, Partner, BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra
Ergin Cimen, Avv., Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano



Sommario

Riciclaggio del provento di reati fiscali gravi nel diritto penale svizzero secondo le nuove raccomandazioni del GAFI del 16 febbraio 2012		1
<i>a cura di Paolo Bernasconi</i>		
Introduzione		9
Tab. 171	Dalla prevenzione antiriciclaggio alla lotta contro i reati fiscali	11
I.	La novità OCSE e l'impatto per la Svizzera	15
Tab. 367	Procedura di attuazione delle Raccomandazioni del GAFI/FATF	17
Tab. 365	Infrazioni fiscali e riciclaggio: modifiche nell'ordinamento giuridico svizzero	18
II.	Fiscalità e riciclaggio nel diritto penale svizzero vigente	19
Tab. 76	Reati fiscali e doganali a monte del riciclaggio	21
Tab. 102	Reato a monte del riciclaggio secondo l'Accordo antifrode con l'UE	24
Tab. 119	Infrazioni principali a monte del riciclaggio	25
Tab. 133	Sviluppo della repressione in materia penale e fiscale	26
Tab. 237	Riciclaggio e reati fiscali	28
Tab. 290	Infrazioni fiscali in diritto svizzero: definizioni e sanzioni	29
Tab. 291	Aggravanti della sottrazione fiscale	32

III.	Conseguenze per il contribuente svizzero	33
Tab. 363	Riciclaggio e reati fiscali gravi: revisioni imminenti in diritto svizzero	35
Tab. 364	Codificazione del "riciclaggio fiscale" in diritto svizzero (secondo le Raccomandazioni del GAFI modificate il 16.02.2012); "opzione penale" e "opzione fiscale"	36
IV.	Conseguenze per l'intermediario finanziario	37
Tab. 80	Norme di prevenzione del riciclaggio	39
Tab. 369	Reazione in caso di sospetto di riciclaggio del provento di infrazioni fiscali gravi	40
Tab. 368	Fiscalità e Convenzione di diligenza delle banche (CDB 08)	41
Tab. 72	Relazione fra misure di blocco di beni e misure di prevenzione del riciclaggio	42
V.	Conseguenze per le rogatorie internazionali	43
Tab. 107	Eccezioni al segreto bancario svizzero in ambito fiscale con l'Unione Europea	45
Tab. 120	Estensione delle indagini transfrontaliere contro il riciclaggio di denaro	46
Tab. 145	Assistenza internazionale in materia penale e fiscale: basi legali	49
Tab. 236	Cooperazione internazionale giudiziaria e amministrativa in materia penale-fiscale	52
Tab. 238	Riciclaggio, contrabbando, rogatorie	54
Tab. 250	Scopo della rogatoria internazionale	56
Tab. 276	Rafforzamento della cooperazione amministrativa internazionale in materia penale-fiscale	57

Tab. 292	Cooperazione svizzera per infrazioni fiscali estere	58
Tab. 344	Cooperazione internazionale in materia penale-fiscale	59
Prospettive		61
Tab. 366	Iniziative recenti contro il segreto bancario svizzero	63
La proposta di modifica della LRD per ampliare la possibilità di scambio di informazioni finanziarie da parte del MROS <i>a cura di Ergin Cimen</i>		65
Allegato		75
	Disegno di legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD)	77
Weissgeldstrategie <i>a cura di Alessandro Bizzozero</i>		83
Sitografia		109

**RICICLAGGIO DEL PROVENTO DI REATI FISCALI
GRAVI NEL DIRITTO PENALE SVIZZERO SECONDO LE
NUOVE RACCOMANDAZIONI DEL GAFI
DEL 16 FEBBRAIO 2012**

A cura di

Paolo Bernasconi

RICICLAGGIO DEL PROVENTO DI REATI FISCALI GRAVI NEL DIRITTO PENALE SVIZZERO SECONDO LE NUOVE RACCOMANDAZIONI DEL GAFI DEL 16 FEBBRAIO 2012

Conferenza di Paolo Bernasconi (*)

per il Corso OAD FCT

"RICICLAGGIO E FISCALITÀ"

Centro di Studi Bancari, Lugano-Vezia

8 ottobre 2012

S o m m a r i o

Introduzione

Tabella 171 Dalla prevenzione antiriciclaggio alla lotta contro i reati fiscali

I. La novità OCSE e l'impatto per la Svizzera

Tabella 367 Procedura di attuazione delle Raccomandazioni del GAFI/FATF

Tabella 365 Infrazioni fiscali e riciclaggio: modifiche nell'ordinamento giuridico svizzero

* Avvocato e notaio, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano (www.pblaw.ch); professore al Centro di Studi Bancari di Lugano-Vezia; Prof. em. all'Università di San Gallo.

II. Fiscalità e riciclaggio nel diritto penale svizzero vigente

Tabella 76	Reati fiscali e doganali a monte del riciclaggio
Tabella 102	Reato a monte del riciclaggio secondo l'Accordo antifrode con l'UE
Tabella 119	Infrazioni principali a monte del riciclaggio
Tabella 133	Sviluppo della repressione in materia penale e fiscale
Tabella 237	Riciclaggio e reati fiscali
Tabella 290	Infrazioni fiscali in diritto svizzero: definizioni e sanzioni
Tabella 291	Aggravanti della sottrazione fiscale

III Conseguenze per il contribuente svizzero¹

Tabella 363	Riciclaggio e reati fiscali gravi: revisioni imminenti in diritto svizzero
Tabella 364	Codificazione del “riciclaggio fiscale” in diritto svizzero (secondo le Raccomandazioni del GAFI modificate il 16.02.2012); “opzione penale” e “opzione fiscale” ²

IV. Conseguenze per l'intermediario finanziario³

Tabella 80	Norme di prevenzione del riciclaggio
Tabella 369	Reazione in caso di sospetto di riciclaggio del provento di infrazioni fiscali gravi
Tabella 368	Fiscalità e Convenzione di diligenza delle banche (CDB 08)
Tabella 72	Relazione fra misure di blocco di beni e misure di prevenzione del riciclaggio

¹ Bernasconi Paolo “Evasori fiscali svizzeri, la ricreazione è finita”, Corriere del Ticino, 14.07.2012;

² Donatsch Andreas, Steuerstrafrecht – Hauptprobleme und Lösungsvorschläge, ASA, 81, S. 1; Beusch Michael / Malla Jasmin, Steuerstrafrecht – ein Entwirrungsversuch, ZStrR, 130, 2012;

³ Lippuner Christian, Risiken der Anwälte und Notare im Kampf gegen Geldwäscherei – eine Übersicht, AnwaltsRevue 8/2012, p. 337

V. Conseguenze per le rogatorie internazionali

Tabella 107	Eccezioni al segreto bancario svizzero in ambito fiscale con l'Unione Europea
Tabella 120	Estensione delle indagini transfrontaliere contro il riciclaggio di denaro
Tabella 145	Assistenza internazionale in materia penale e fiscale: basi legali
Tabella 236	Cooperazione internazionale giudiziaria e amministrativa in materia penale-fiscale
Tabella 238	Riciclaggio, contrabbando, rogatorie
Tabella 250	Scopo della rogatoria internazionale
Tabella 276	Rafforzamento della cooperazione amministrativa internazionale in materia penale-fiscale
Tabella 292	Cooperazione svizzera per infrazioni fiscali estere
Tabella 344	Cooperazione internazionale in materia penale-fiscale

Prospettive

Tabella 366	Iniziative recenti contro il segreto bancario svizzero
-------------	--

NOTA BENE: per maggiori dettagli cfr. le pubblicazioni in materia su www.pblaw.ch

INTRODUZIONE

DALLA PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO ALLA LOTTA CONTRO I REATI FISCALI

01.07.1977	Divieto di manovre fiscali ingannevoli ¹				
14.12.1990					
	Poteri di indagine della Divisione delle inchieste speciali della AFC ²	17.12.2004			
			18.03.2005	Cooperazione internazionale penale e amministrativa riguardante il "riciclaggio UE" ³	
			01.02.2009	Nuova legge federale sulle dogane ⁴	
					16.02.2012
				art. 14 cpv. 4 DPA ⁵	
					Punibilità del riciclaggio per reati fiscali gravi ⁶

Vedi legenda sulle pagine seguenti

Legenda

- 1 Nel capitolo intitolato *"Divieto di prestare assistenza attiva all'evasione fiscale e a pratiche analoghe"*, l'art. 8 CDB 08 (sotto la nota marginale *"Evasione fiscale e pratiche analoghe"*) prevede il divieto per le banche di favorire le manovre fraudolente dei loro clienti nei confronti delle autorità svizzere o straniere, in particolare le autorità fiscali, mediante attestazioni incomplete o che in altro modo possano indurre in errore.

Nel medesimo settore è ancora da menzionare l'art. 7 CDB 08, secondo cui *"le banche non possono prestare alcuna assistenza attiva al trasferimento di capitali da paesi la cui legislazione ne limita il collocamento all'estero"*.

- 2 La Divisione speciale delle inchieste dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è legittimata ad ordinare la consegna anche dei documenti che sono protetti dal segreto bancario o d'affari, come p. es. il Formulario A riguardante l'identità dell'avente diritto economico di un conto, come pure il profilo del cliente, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 190 ss. della Legge federale sulle imposte dirette.

Art. 190 Presupposti

¹ Il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.

² Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).

- 3 Secondo l'art. 2 cifra 3 dell'Accordo fra la Svizzera e l'Unione Europea sulla cooperazione per la lotta contro la frode e contro ogni altra attività illegale, l'assistenza internazionale di carattere amministrativo e di carattere giudiziario può essere concessa a favore di procedimenti penali condotti all'estero anche per titolo di riciclaggio del provento di frode fiscale e di riciclaggio del provento di contrabbando per mestiere.
- 4 Secondo l'art. 118 della versione della Legge federale sulle dogane approvata il 18 marzo 2005, la frode doganale qualificata a causa di circostanze aggravanti può essere punita con la detenzione fino a un anno. Secondo l'art. 124 della nuova Legge federale sulle dogane, vengono considerate come circostanze aggravanti, le seguenti:
- a. l'ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un'infrazione doganale;
 - b. la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni doganali.

- 5 Secondo il Messaggio del Consiglio federale datato 15 giugno 2007 di Legge federale concernente l'attuazione in diritto svizzero delle 40 Raccomandazioni 2003 rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali - GAFI/FATF - (http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/index0_38.html), vengono considerate come infrazioni a monte del riciclaggio, fra le altre, anche la frode fiscale aggravata, secondo l'art. 14 cpv. 4 della Legge federale del 22 marzo 1964 sul diritto penale amministrativo (DPA) in vigore dal 1.02.2009:

"Contrabbando organizzato

Tra gli atti preparatori al riciclaggio di denaro le Raccomandazioni rivedute del GAFI comprendono ora anche reati di contrabbando in materia doganale. In Svizzera non esiste una fattispecie di crimine per reati di contrabbando. Pertanto essi non costituiscono un atto preparatorio al riciclaggio di denaro. Con la modifica dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), reati di contrabbando in materia doganale vengono definiti come crimini e possono di conseguenza costituire ora atti preparatori al riciclaggio (reato presupposto) di denaro.

Le Raccomandazioni del GAFI non contengono una definizione di contrabbando, ma lasciano la formulazione della fattispecie ai singoli Paesi. Oltre all'inosservanza di prescrizioni d'ordine⁸, la legislazione doganale prevede quattro tipi di infrazioni doganali, segnatamente la contravvenzione doganale, l'infrazione dei divieti, la ricettazione doganale e la distrazione di pegno doganale. Le citate infrazioni sono punite con la multa; se esistono circostanze aggravanti può essere pronunciata la detenzione⁹. L'infrazione attualmente più grave in questo contesto è disciplinata nell'articolo 14 DPA (truffa in materia di prestazioni di tasse). La massima pena ivi prevista di tre anni di detenzione non assimila però questo reato a un atto preparatorio al riciclaggio (reato presupposto). La presente modifica crea una nuova fattispecie di crimine per il contrabbando organizzato in ambito doganale.

Questa disposizione risponde a quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare Pedrina (00.447) «Proposta di modifiche legislative volte a lottare più efficacemente contro il contrabbando e il crimine economico organizzato».

Inoltre, dal 1.02.2009 è in vigore l'art. 17, capitolo 1 DPA, relativo allo sviamento della giustizia:

"Adeguamento del favoreggiamento

Secondo il diritto vigente, nel diritto penale amministrativo il favoreggiamento è punito con la pena applicabile all'autore (art. 17 n. 1 DPA). Per contro nell'articolo 305 capoverso 1 CP, il favoreggiamento viene generalmente punito con la detenzione (vale a dire con una pena privativa della libertà fino a tre anni; cfr. art 36 CP).


Se non si modificasse il testo di legge dell'articolo 17 numero 1 DPA, la persona favoreggiata da un autore secondo l'articolo 14 capoverso 4 AP DPA verrebbe sanzionata con una pena superiore a quella prevista per la persona favoreggiata da, ad esempio, un omicida. Ciò dev'essere evitato. Pertanto nell'articolo 17 numero 1 DPA non sarà più applicabile la pena dell'autore per la persona favoreggiata, bensì è ora prevista la pena detentiva o la multa. Per garantire che la persona favoreggiata benefici se del caso anche in futuro di pene inferiori a quelle applicabili all'autore viene introdotto il tenore secondo cui non può essere superata la pena applicabile all'autore."

- 6 In base alla revisione delle Raccomandazioni del GAFI approvata il 16.02.2012.

* * * * *

I. LE NOVITÀ OCSE E L'IMPATTO PER LA SVIZZERA


PROCEDURA DI ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL GAFI/FATF



(1) Le Raccomandazioni non sono immediatamente esecutive per gli Stati membri, che dispongono del tempo necessario per adattare il loro diritto interno. In realtà, a causa della minaccia di essere inseriti nella lista nera dell'OCSE (Non Cooperative Country), di fatto le Raccomandazioni hanno un carattere vincolante obbligatorio.

* Il 26.02.2012 la Raccomandazione N.1 venne modificata inserendo fra i reati a monte del riciclaggio le infrazioni fiscali gravi (serious crimes)

INFRAZIONI FISCALI E RICICLAGGIO: Modifiche nell'ordinamento giuridico svizzero



1. LIFD, LAID, DPA, Legge federale sulle dogane, ecc. e secondo la Mozione Schweiger
2. Obbligo di comunicazione, chiarimento speciale, cooperazione internazionale tra MROS (Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio) e FIU (Financial Intelligence Units), ecc.
3. La Convenzione N. 198 (Convenzione di Varsavia) deve ancora essere ratificata dalla Svizzera.
4. Cross-border Risk, presa di posizione della FINMA del 24.10.2010; strategia del denaro dichiarato per la primavera 2013; garanzia dell'attività irreprensibile; Convenzione di diligenza delle banche CDB nella sua futura versione del 1.7.2014.
5. Confisca (art. 70 segg. CPS)
6. Una verifica della conformità dovrà essere effettuata anche rispetto ai tre Accordi bilaterali bis con l'UE ratificati il 17.12.2004 dalle Camere federali, come pure per gli Accordi secondo il Modello Rubik ratificati il 15.06.2012, nonché secondo la futura versione dell'art. 3 cpv. 3 LAIMP.

II. FISCALITÀ E RICICLAGGIO NEL DIRITTO PENALE SVIZZERO VIGENTE

REATI FISCALI E DOGANALI A MONTE DEL RICICLAGGIO

	truffa tributaria, frode fiscale e frode doganale	Contrabbando professionale	Sottrazione fiscale	
			Imposte indirette	Imposte dirette
Art. 305 bis Codice penale svizzero (in vigore dal 1.8.1990)	no (1)	no (2)	no (3)	no (4)
Convenzione sul riciclaggio no. 141 del Consiglio d'Europa dell'8.11.1990	no (5)	no (5)	no (6)	no (6)
Direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea n.2001/97/CE del 14.12.2001 (cfr. progetto di revisione 30.06.2004 approvato il 27.05.2005)	si (7)	si (7)	no (8)	no (8)
40 Raccomandazioni FATF/GAFI del 20.6.2003	si (9)	si (9)	no (10)	no (10)
Accordo UE-Svizzera di cooperazione per lottare contro la frode, firmato a Lussemburgo il 26.10.2004 e ratificato dal Parlamento Svizzero il 17.12.2004 (cfr. progetto di Regolamento UE 1.09.2004)	si (11)	si (12)	no (13)	no (14)
Convenzione antiriciclaggio N. 198 (di Varsavia) del Consiglio d'Europa del 16.05.2005	no	si (15)	si (15)	no
Art. 14 cpv. 4 DPA in vigore dal 1.02.2009	si (imposte indirette)	si	no	no
Raccomandazioni GAFI 16.02.2012	si	si	se aggravata	se aggravata

Note esplicative

1. Secondo l'art. 305bis CPS il riciclaggio dei proventi dei seguenti reati, siccome puniti con una pena privativa di libertà inferiore ai tre anni, non è punibile:
 - a) truffa tributaria secondo l'art. 14 DPA (cfr. però nota 15 infra);
 - b) frode fiscale secondo l'art. 186 LIFD e secondo l'art. 59 LAID e secondo le corrispondenti norme delle leggi cantonali tributarie.
2. Il riciclaggio dei proventi da violazione del bando (contrabbando) secondo l'art. 76 della Legge federale sulle dogane, o da altre violazioni doganali, non è punibile, poiché detti reati sono puniti con una pena privativa di libertà inferiore ai tre anni.
3. La sottrazione fiscale nell'ambito delle imposte indirette è punita esclusivamente con multa, per cui non è considerata reato a monte di riciclaggio .
4. Secondo l'art. 175 LIFD, l'art. 56 cpv. 1 LAID e le corrispondenti leggi cantonali tributarie la sottrazione fiscale è punita unicamente con multa; per questo motivo non è considerata reato a monte di riciclaggio ai sensi dell'art. 305bis CPS. La situazione non è cambiata con l'entrata in vigore il 1.05.2007 degli artt. 118-122 e dell'art. 124 della Legge federale sulle dogane approvata il 18.3.2005: infatti anche le infrazioni doganali aggravate non sono punibili come crimini bensì solo come delitti.
5. L'art. 6 della Convenzione no. 141 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato contiene un elenco di possibili reati a monte. A questo proposito la Svizzera si è riservata il diritto di considerare reato a monte di riciclaggio soltanto i reati che sono riconosciuti come tali anche dall'art. 305bis CPS.
 L'art. 1 lett. b della Decisione quadro del Consiglio dell'UE del 26 giugno 2001 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di strumenti connessi con un reato e di proventi di reato, stabilisce che, in quanto si tratta di reati aggravati, ossia reati per i quali il massimo di pena è superiore ad un anno ed il minimo di pena invece superiore a sei mesi, non possono essere stipulate delle riserve in relazione con il succitato art. 6 della Convenzione no. 141.
6. Dalle considerazioni menzionate nella suddetta nota 5 risulta che la sottrazione fiscale non fa parte dei reati a monte secondo la Convenzione no. 141 sul riciclaggio.
7. Secondo il catalogo dei reati a monte delle Direttive 2001/97/ CE (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/97/EG del 4.12.2001 [Gazzetta ufficiale no. L 344 del 28.12.2001 76] per la modifica della Direttiva del consiglio 91/308 CEE per impedire l'utilizzo del sistema finanziario per gli scopi del riciclaggio) sono considerati reati a monte:
 - a) la frode aggravata secondo la definizione dell'art. 1 cpv. 1 e dell'art. 2 della Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE del 26 luglio 1995, cioè in particolare reati commessi per mestiere concernenti sussidi o contributi indiretti come dazi o imposte sul plusvalore, nel commercio internazionale di merci e servizi (ad. es. tabacco, alcolici, prodotti dell'agricoltura, ecc.), inclusa la sottrazione fiscale aggravata in danno degli interessi finanziari dell'UE;
 - b) "tutti gli altri reati gravi", ossia quelli che sono puniti con una pena privativa di libertà e quelli che possono generare importanti proventi.
8. La sottrazione fiscale non è menzionata nell'elenco dei reati a monte delle Direttive 2001/97/CE.

9. Quali reati principali sono stati definiti "all serious offences, with a view to including the widest range of predicated offences" (Raccomandazione 1 cpv. 2-4), cioè reati con pene privative della libertà di più di un anno quale massimo di pena oppure - se nel sistema giuridico del paese in questione sono previsti dei minimi di pena - con pene non inferiori a sei mesi.
10. Nel glossario "Designated categories of offences" delle 40 Raccomandazioni GAFI la sottrazione fiscale non è menzionata espressamente
11. L'Accordo tra la Svizzera, la CE ed i suoi Stati membri relativo alla lotta contro la frode e contro altri atti illeciti che compromettono i loro interessi finanziari, prevede nell'art. 2 cpv. 1 lett. a l'assistenza amministrativa e giudiziaria a favore di procedure penali estere per i seguenti reati:
 - a) Frode aggravata, inclusa la sottrazione doganale aggravata, e altri atti illeciti nell'ambito delle imposte indirette.
 - b) Riciclaggio di proventi dei reati sopraccitati che, secondo il diritto di una parte contrattuale, sono puniti con un massimo di pena di almeno sei mesi, ossia, secondo il diritto svizzero, anche la truffa fiscale e tributaria.

Secondo l'art. 3 dell'Accordo sono esclusi i casi di scarsa importanza.
12. Secondo la Dichiarazione comune delle parti contrattuali relativa al riciclaggio del 26.10.2004 (cfr. Atto finale dell'Accordo), la definizione di riciclaggio nell'art. 2 cpv. 3 dell'Accordo comprende, quale reato a monte, anche il contrabbando professionale ("per mestiere" secondo il diritto svizzero).
13. Secondo la Dichiarazione comune delle parti contrattuali relativa riciclaggio del 25.06.2004 (cfr. Atto finale dell'Accordo), la definizione di riciclaggio nell'art. 2 cpv. 3 dell'Accordo comprende la frode fiscale ma non la sottrazione fiscale.
14. Secondo l'art. 2 cpv. 4 dell'Accordo, le imposte indirette sono espressamente escluse dal campo di applicazione.
15. Nell'Appendice alla Convenzione, in relazione all'art. 9 cifra 4 viene menzionato anche il reato di "*smuggling*" (contrabbando) senza ulteriore qualifica. È prevista la ratifica da parte della Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale datato 15.06.2007 sulle Raccomandazioni rivedute del Groupe d'action financière/GAFI: <http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=fr&msg-id=13079>)
16. Modifica introdotta recependo in diritto svizzero le Raccomandazioni del GAFI / FATF a partire dal 1.02.2009 (in base al Messaggio 15.06.2007 del Consiglio federale approvato nel settembre 2008) Cfr. CASSANI Ursula, La lutte contre le blanchiment d'argent, ZSR, 127, 2008 II 227 - 398 e BERNASCONI Paolo, Rischi fiscali: audit e compliance per banche e fiduciari in Rivista ticinese di diritto/RtiD I-2008, numero speciale dedicato al diritto fiscale.

REATO A MONTE DEL RICICLAGGIO SECONDO L'ACCORDO ANTIFRODE CON L'UE ¹

	"RICICLAGGIO CH" art. 305 ^{bis} del Codice Penale Svizzero	" RICICLAGGIO 'UE " art. 2 cpv. 3 dell'Accordo antifrode e dichiarazione comune nell'Atto finale del 25.6.2004
REATO PRINCIPALE	Crimini, cioè i reati puniti con una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 CPS)	Reati puniti con la privazione della libertà per più di 6 mesi a norma degli ordinamenti giuridici di entrambi gli Stati contraenti
Corruzione	X	X
Truffa	X	X
Truffa ai sussidi statali	X	X
Frode ² IVA ("Karussel-Betrug")	X	X
fiscalità diretta	O ⁴	O
Frode fiscale ³ —		
fiscalità indiretta	X	X
Sottrazione fiscale	O	O
Contrabbando	O	O
Contrabbando professionale	X ⁴	X

¹ Firmato a Lussemburgo il 26.10.2004 e ratificato dal Parlamento svizzero il 17.12.2004.

² Vedasi Regula Hauser, *Mehrwertsteuerbetrug*, in: *Steuerrevue* no. 7-8/2004, p. 543, come anche "Relazione della Commissione CE sulla lotta antifrode in materia di IVA" (COM(2004) 260 definitivo del 16.4.2004). Riguardo alla truffa all'imposta preventiva tedesca "Vorsteuer" cfr. DTF 1A.189/2001 del 22.2.2002 come anche la sentenza della Camera di accusa del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15.8.2001; Meier Annekathrin, *Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union - Implikationen für die Schweiz*, Arbeiten aus dem Juristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz/AISUF 262, Zürich 2007.

³ Vedasi le sentenze del Tribunale federale 125 II 250; 115 I 668; 111 Ib 242.

⁴ Secondo la legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI 2003 del 15.6.2007, la frode fiscale professionale nonché il contrabbando professionale vengono qualificati come crimini, cioè quale reato a monte del riciclaggio (in vigore dal 1.02.2009).

INFRAZIONI PRINCIPALI A MONTE DEL RICICLAGGIO¹

I. SECONDO LE RACCOMANDAZIONI 2003 DEL GAFI (OCSE)²

1. Truffa aggravata in materia di prestazioni e di tasse,
ossia la truffa commessa in banda finalizzata al conseguimento di notevoli guadagni secondo l'art. 14 cpv. 4 della Legge federale sul diritto penale amministrativo³.
2. Contraffazione aggravata di merci e commercio aggravato di merci contraffatte commessi per mestiere secondo art. 155 cifra 2 CPS.
3. Pirateria di prodotti,
ossia la violazione commessa per mestiere secondo l'art. 67 cpv. 2, seconda frase, della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA).
4. Insider Trading (art. 161 CPS), manipolazione dei corsi (art. 161bis CPS), se commessi nella forma qualificata⁴.
5. Traffico di esseri umani
 - a) traffico di immigranti (art. 116 cpv. 3 Legge sugli stranieri)
 - b) tratta di donne e di bambini a scopo di prostituzione (art. 182 CPS)

II. SECONDO LE RACCOMANDAZIONI DEL GAFI RIVEDUTE IL 16 FEBBRAIO 2012

6. Punibilità del riciclaggio in relazione a reati fiscali gravi (*serious*)

¹ Nuovi testi in vigore dal 1.02.2009.

² Vedi Messaggio e disegno di legge federale datati 15.06.2007 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI sulla lotta contro il riciclaggio dei capitali http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/index0_38.html (progetto di legge federale del 15 giugno 2007 del Consiglio federale); cfr. anche ALTHAUS STÄMPFLI Annette, Wo steht die Schweiz bei der Geldwäschereiabwehr? in Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 13/2005, Nobel Peter (Hrsg.), Bern 2006, p. 105 ss.


³ Il contrabbando nonché un'infrazione doganale commessa in danno dell'erario svizzero è punibile in base all'art. 120 della Legge federale sulle dogane così come è entrata in vigore in data 1.05.2007. È prevista la sanzione della multa per l'infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza.


Se però sussistono le circostanze aggravanti (ossia l'ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un'infrazione doganale oppure la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni doganali) previste dall'art. 124 della medesima Legge federale sulle dogane, allora l'importo massimo della multa può essere aumentato della metà. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un anno

⁴ Secondo il Messaggio 11.050 del Consiglio Federale concernente la modifica della legge sulle borse (Reati borsistici e abusi di mercato) del 31 agosto 2011 e relativo Disegno per la modifica della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM); cfr. http://www.admin.ch/ch/i/ff/2011/index0_39.html.

SVILUPPO DELLA REPRESSIONE IN MATERIA PENALE E FISCALE

INFRAZIONI FISCALI



REATI PENALILEGENDA

- AFC : Amministrazione federale delle contribuzioni
- AIMP : Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
- DPA : Legge federale sul diritto penale amministrativo
- LRD : Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario
- MPC : Ministero Pubblico della Confederazione
- OCSE : Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico
- TF : Tribunale federale
- GAFI/FATF : dal 1.02.2009 in applicazione delle Raccomandazioni GAFI / FATF:
- l'art. 14 cpv. 4 DPA punisce come crimine il contrabbando aggravato, per cui diviene punibile il riciclaggio del suo provento
 - l'art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP prevede l'estradizione per frode fiscale e doganale e la consegna all'estero del provento di frode fiscale e doganale

RICICLAGGIO E REATI FISCALI ¹

infrazione principale	punibilità del riciclaggio	obblighi antiriciclaggio
<i>sottrazione fiscale</i>	NO	NO
<i>frode fiscale</i>		
- imposte dirette	NO SI ²	NO SI ¹
- imposte indirette	SI	SI
<i>frodi carosello IVA</i>	SI	SI


¹ Dal 1. febbraio 2009 secondo la Legge federale svizzera antiriciclaggio (LRD) riveduta in base alle Raccomandazioni GAFI / FATF del giugno 2003

² Secondo la revisione delle Raccomandazioni del GAFI del 16.02.2012, i reati fiscali gravi (*serious*) devono essere qualificati come reati a monte del riciclaggio.

Riferimento: CASSANI Ursula, La lutte contre le blanchiment d'argent, ZSR, 127, 2008 II 227 - 398 e BERNASCONI Paolo, Rischi fiscali: audit e compliance per banche e fiduciari in Rivista ticinese di diritto/RtiD I-2008, numero speciale dedicato al diritto fiscale.

INFRAZIONI FISCALI IN DIRITTO SVIZZERO

Definizioni e sanzioni



Vedi legenda sulla prossima pagina

LEGENDA

1. Fiscalità indiretta (p. es. frode all'IVA; frode doganale o contrabbando) punibile come crimine (ossia con una pena superiore a tre anni), poiché commessa in banda, in modo organizzato e/o conseguendo un guadagno considerevole in conformità dell'art. 4 cpv. 4 DPA in vigore dal 1.2.2009. Pertanto, è diventato punibile il riciclaggio del provento della truffa tributaria commessa in modo aggravato.

2. Il termine di "truffa in materia tributaria" (*Abgabebetrug, escroquerie en matière fiscale*) ingloba tutte le infrazioni fiscali che in diritto svizzero vengono punite con una pena detentiva. Si tratta della definizione più ampia che si riferisce alle infrazioni nella fiscalità diretta e nella fiscalità indiretta. Vi è compresa in particolare la modalità più diffusa di delitto nella fiscalità indiretta, ossia la "frode fiscale", termine con cui si definisce la sottrazione fiscale commessa mediante l'utilizzazione di documenti falsi, come per esempio un bilancio, un conto perdite e profitti, parti della contabilità, il certificato di salario e via dicendo. A fianco della frode fiscale, prevista dalla legislazione fiscale sia federale che cantonale, viene punita anche quella frode fiscale che è costituita dalla sottrazione fiscale commessa mediante un "castello di menzogne" (*Lügengebäude, manoeuvres frauduleuses*), ossia un sistema di menzogne, spesso associato all'utilizzazione di società di sede off-shore, che abbia la stessa idoneità di uno o più documenti falsi.

3. La frode fiscale è aggravata quando sia stata commessa in modo reiterato oppure conseguendo un vantaggio fiscale indebito importante.

4. La frode fiscale si definisce come quella sottrazione fiscale che viene effettuata mediante l'utilizzazione di documenti falsi, come per esempio contratti, certificati di salario, documenti contabili, bilancio, contro perdite e profitti e simili; la falsificazione può essere ottenuta anche mediante l'omissione di registrare determinate operazioni. La frode fiscale è definita e punita dagli artt. 186 LIFD e 59 LAID nonché dalla legislazione cantonale.

5. La sottrazione fiscale viene considerata aggravata quando venga commessa in modo ripetuto oppure quando riguarda valori patrimoniali importanti sottratti al fisco. Questa è la definizione prevista dall'art. 190 LIFD per giustificare l'intervento investigativo dell'Autorità federale (DAPI)
6. Si definisce come sottrazione fiscale ogni risparmio fiscale ottenuto indebitamente, ossia in violazione di obblighi fiscali da parte del contribuente (art. 175 LIFD, art. 56 LAID).
7. Sono contravvenzioni d'ordine le violazioni delle norme di procedura previste dalla legislazione fiscale, come per esempio il ritardo nella presentazione della dichiarazione d'imposta oppure nella presentazione di documenti richiesti da parte dell'autorità fiscale.

* * *

AGGRAVANTI DELLA SOTTRAZIONE FISCALE

Riflessi in diritto fiscale svizzero e nella cooperazione internazionale

I. Aggravanti specifiche

1. Sottrazione fiscale
riguardante un risparmio indebito importante
2. Sottrazione fiscale ripetuta
3. Recidiva

II. Sottrazione fiscale fraudolenta

4. Mediante uso di documenti falsi, p. es. documenti fiscali stranieri (W-8BEN, W-9) ?
qualificata come frode fiscale nel diritto vigente.
5. Mediante uso di altre manovre
 - a) uso di polizze di assicurazione sulla vita simulate (Insurance Wrappers) ?
 - b) uso di società di sede offshore ?
L'uso di una società offshore non costituisce, di per se stesso, un inganno astuto sufficiente per riconoscere l'esistenza di una frode fiscale né di un abuso ai sensi del *Qualified Intermediary Agreement*.
 - Sentenza del Tribunale federale del 01.03.2006 considerando 2.3 (1A.316/2005)
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.03.2006_1A.316/2005
 - Sentenza del Tribunale penale federale del 28.10.2008 (TPF 2008 128 / RR.2008.165,
http://bstger.weblaw.ch/pdf/RR_2008_165.pdf)

III. CONSEGUENZE PER IL CONTRIBUENTE SVIZZERO

RICICLAGGIO E REATI FISCALI GRAVI: revisioni imminenti in diritto svizzero¹

	DIRITTO IN VIGORE	DIRITTO FUTURO
Reato a monte	Reati di diritto penale comune	infrazioni fiscali aggravate
Base legale	art. 305bis del Codice Penale Svizzero	diritto penale fiscale svizzero in un nuovo capitolo del diritto penale amministrativo (DPA) intitolato "Protezione degli interessi finanziari della Svizzera"
Comportamento punibile	impedimento alla confisca del prodotto di un crimine	accettazione, gestione, trasporto, importazione, esportazione, ecc., di valori patrimoniali non dichiarati al fisco
Oggetto dell'infrazione	valori patrimoniali che costituiscono il provento di un crimine	valori patrimoniali sottratti al fisco tramite una frode fiscale aggravata o una sottrazione fiscale aggravata
Bene protetto	l'amministrazione della giustizia	gli interessi - del fisco svizzero - del fisco estero - del fisco svizzero e del fisco estero
Punibilità	fino a tre anni	la stessa pena già prevista per l'infrazione preliminare (frode fiscale aggravata o sottrazione fiscale aggravata)
Oggetto della confisca	il prodotto di un reato (art. 70 ss. CPS)	Opzione A: I valori patrimoniali non dichiarati Opzione B: Il risparmio fiscale illecito
Obbligo di comunicazione al MROS	si (secondo l'art. 9 LRD)	nessuno poiché non c'è il « prodotto dell'infrazione » ²

¹ Introduzione dei reati fiscali gravi fra le infrazioni a monte del riciclaggio, secondo le Raccomandazioni rivedute dal GAFI il 16 febbraio 2012. Cfr. Comunicato-stampa del Consiglio federale del 18.04.2012 (<http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=44173>)

² Problema dei reati già conosciuti da un intermediario finanziario prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione (« Altlasten ») senza che questa sia preceduta da un'amnistia fiscale o da un'imposta liberatoria

**CODIFICAZIONE DEL «RICICLAGGIO FISCALE»
IN DIRITTO SVIZZERO**
(secondo le Raccomandazioni del GAFI modificate il 16.02.2012)
«Opzione penale» e «opzione fiscale»

«OPZIONE PENALE» inasprimento della pena per le infrazioni fiscali qualificate soluzione secondo l'esempio dell'art. 14 cpv. 4 DPA ¹	«OPZIONE FISCALE» soluzione tramite la creazione di un delitto fiscale « sui generis » nel diritto fiscale oppure in un capitolo del diritto penale amministrativo (DPA) intitolato "Protezione degli interessi finanziari della Svizzera"
Prevedere una pena superiore a tre anni per le infrazioni fiscali di grave entità (in particolare frode fiscale aggravata e sottrazione fiscale aggravata, riprendendo le definizioni previste dall'art. 190 LIFD) ²	Prevedere una norma speciale per la punibilità del riciclaggio di valori patrimoniali non dichiarati al fisco Opzione A: unicamente per le infrazioni ai danni del fisco estero Opzione B : per le infrazioni commesse ai danni del fisco svizzero e del fisco estero
Confisca del provento del reato (art. 70 segg. CPS)	Nessuna confisca: poiché l'oggetto dell'infrazione non è un provento di reato
Comunicazione obbligatoria all'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)	Comunicazione obbligatoria indirizzata all'autorità fiscale svizzera ³

LAID: Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

LIFD: Legge federale sull'imposta federale diretta

DPA: Legge federale sul diritto penale amministrativo

¹ Testo dell'art. 14 cpv. 4 DPA:

"⁴ « Se un reato di cui ai cpv. 1o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. »

² Testo dell'art. 190 LIFD:

"¹. Il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.

2. Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187)."

³ Problema per l'applicabilità anche ad entità all'estero (filiali e succursali) di banche svizzere.

IV. CONSEGUENZE PER L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

NORME DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO

Divieto di relazione d'affari con organizzazioni criminali o terroristiche (art. 8 ORD-FINMA)

Punibilità e divieto di accettazione del provento di crimini (art. 305bis CPS e art. 7 ORD-FINMA)

Organizzazione interna dell'impresa per la prevenzione del riciclaggio e simili (art. 102 cpv. 2 CPS)

Astensione da atti di disposizione nell'imminenza di decreti di blocco (art. 30 cpv. 2 ORD-FINMA)

Obbligo di blocco di beni di sospetta origine criminosa ed obbligo di comunicazione (art. 9, 10 LRD)

Incompatibilità del riciclaggio intenzionale e per negligenza (art. 7 cpv. 2 ORD-FINMA) con la garanzia di un'attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lit. c LBCR; art. 10 cpv. 2 lit. d LBVM)

Accresciuta diligenza riguardo alle categorie a rischio elevato
- clienti (art. 12 ORD-FINMA)
- transazioni (art. 13 ORD-FINMA)

Obbligo particolare di chiarimento (art. 6 LRD; art. 14 ORD-FINMA)

Legenda:

LRD: Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario, in vigore dal 1.04.1998 (RS 955.0)

ORD-FINMA: Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo dell'8 dicembre 2010 in vigore dal 01.01.2011 (RS 955.033.0)

ROAD: Regolamento dell'Organismo di Autodisciplina OAD FCT

Cfr. ALTHAUS STÄMPFLI Annette, Wo steht die Schweiz bei der Geldwäschereiabwehr? *in* Aktuelle Rechtsprobleme des Finanz- und Börsenplatzes Schweiz 13/2005, Nobel Peter (Ed.), Berna 2006, p. 105 ss.; Reinle Michael, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, Die Banken im Spannungsfeld zwischen Geldwäschereibekämpfung und Vertrauensverhältnis zum Bankkunden. St. Galler Schriften zum Finanzmarktrecht Band 1, Dike 2007.

REAZIONE IN CASO DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO DEL PROVENTO DI INFRAZIONI FISCALI GRAVI¹

Astensione da atti di disposizione nell'imminenza di sequestro (art. 30 cpv. 2 ORD-FINMA)

Vigilanza speciale su una relazione d'affari dubbiosa (art. 29 cpv. 3 ORD-FINMA)

diritto (art. 305ter CPS, art. 29 cpv. 1 ORD-FINMA) obbligo (art. 9 LRD)
di blocco e di notifica ai MROS

Chiarificazione speciale (art. 6 LRD, art. 14 ORD-FINMA)

Interruzione delle trattative con obbligo di segnalazione (art. 9 cpv. 1 let. b LRD)

Interruzione delle relazioni mantenendo il paper trail (art. 30 ORD-FINMA)

Leggenda:

LRD: Legge federale contro il riciclaggio


CPS: Codice penale svizzero

ORD-FINMA : Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo dell'8 dicembre 2010 in vigore dal 1.01.2011 (RS 955.033.0) (http://www.admin.ch/ch/i/rs/c955_033_0.html)


¹ Frode fiscale aggravata e sottrazione fiscale aggravata („serious fiscal crime“ secondo la definizione della nuova Raccomandazione antiriciclaggio N. 1 approvata dal GAFI il 16.02.2012)

FISCALITÀ E CONVENZIONE DI DILIGENZA DELLE BANCHE (CDB 08)

Possibili revisioni della CDB che entrerà in vigore dal 1. luglio 2014



RELAZIONE FRA MISURE DI BLOCCO DI BENI E MISURE DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO




1. Questo sequestro può essere ordinato in un procedimento penale (cfr. artt. 263-268 CPP-CH in vigore dal 1.01.2011)
2. Oggetto della confisca:
 a) provento del reato (diretto / indiretto)
 b) credito risarcitorio (art. 71 CPS)
- LRD: Legge federale antiriciclaggio (RS 955.0)
 ORD-FINMA : Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo dell'8 dicembre 2010 in vigore dal 1.01.2011 (RS 955.033.0)

TABELLA 72

V. CONSEGUENZE PER LE ROGATORIE INTERNAZIONALI

**ECCEZIONI AL SEGRETO BANCARIO SVIZZERO¹
IN AMBITO FISCALE CON L'UNIONE EUROPEA
prima e dopo l'entrata in vigore dell'Accordo antifrode UE-CH²**



¹ Il segreto bancario può essere tolto in esecuzione delle seguenti misure coercitive a favore di procedure estere: acquisizione di documenti bancari; audizione di funzionari bancari come testimoni; sequestro di valori patrimoniali presso banche; sorveglianza di conti bancari.

² In base all'Accordo antifrode UE-CH firmato il 26.10.2004 a Lussemburgo e ratificato il 17.12.2004 dal Parlamento svizzero.

³ Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo antifrode, le richieste di assistenza penale e amministrativa previste dall'Accordo medesimo potranno riferirsi esclusivamente ad azioni e fatti che sono stati commessi a partire dal 26.4.2005, ossia sei mesi dopo l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo antifrode (cfr. art. 46 dell'Accordo antifrode)

ESTENSIONE DELLE INDAGINI TRANSFRONTALIERE CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO

I. Interpretazione estensiva

1. Sentenza del Tribunale federale N. 1A.111/2004 del 29.06.2004 e DTF 121 II 241, cons. 3c.

"Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliquées dans l'affaire".

2. Sentenza del Tribunale federale N. 1A.36/2005 del 29.04.2005

(vedi in particolare il passaggio sottolineato)

*"2.5 Anche la censura di carenza di motivazione riguardo all'assenza di considerazioni per quanto attiene all'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio e di quello che gli deve stare a monte, non regge. La ricorrente misconosce in effetti che, secondo la giurisprudenza, **la domanda d'assistenza non deve necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette**. Non è infatti raro che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciando segnatamente profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in tale prospettiva, ciò che corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria "più ampia possibile", cui tendono non soltanto l'art. 1 cpv. 1 CEAG, ma pure gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CRic. Secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. c CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata su questa Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del "reato". Contrariamente all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce unicamente al reato di riciclaggio, definito dall'art. 6 CRic, e non agli atti delittuosi che l'hanno preceduto; questi sono in effetti definiti all'art. 1 lett. e CRic con la specifica denominazione di "reato principale". Pertanto, quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di riciclaggio e sollecita l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa consiste il reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza anche quando il sospetto di riciclaggio è fondato unicamente, come nella fattispecie, sull'esis-*

tenza di transazioni sospette (DTF 129 II 97 cons. 3; Zimmermann Robert, L'entraide judiciaire internationale en matière pénale, Bern 2004, n. 367)".

3. DTF 129 II 97 cons. 3.3, pagina 100

"(...) l'ampleur des transactions mentionnées dans la demande, dénuées de justifications apparentes, l'utilisation de très nombreuses sociétés réparties dans le monde entier, (...) pouvaient légitimement susciter des soupçons".

4. ***"La necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, e se del caso individuare ulteriori transazioni sospette, è evidente. La consegna di tutte le informazioni bancarie è chiaramente idonea a far progredire le indagini (DTF 126 II 258 consid. 9c)."***

(estratto dalla DTF 1A.209/2005 datata 29.01.2007 considerando 3.6. in esecuzione di rogatoria della Procura della Repubblica di Milano per reati patrimoniali, frode fiscale e riciclaggio).

II. Interpretazione restrittiva

5. DTF 1A.71 dell'11.05.2005

Toutefois la demande étrangère doit permettre de vérifier, même de manière minimale, que les éléments constitutifs de l'infraction seraient réalisés (cons. 5.2 e 5.3).

6. Memoriale dell'Ufficio federale di Giustizia 2007:

"Das Bundesamt für Justiz ist (...) der Ansicht, dass es infolge der vagen Sachverhaltsdarstellung auch nicht möglich ist, bezüglich des Geldwäscherei-Vorwurfs die doppelte Strafbarkeit zu bejahen, ist doch nicht ersichtlich, wie die Vortaten begangen wurden. Da in casu die Anklage bereits erhoben wurde, ist die Strafuntersuchung abgeschlossen und die Vortaten müssen bekannt sein. BGE 129 II 97 ff, wonach Rechtshilfeersuchen nicht notwendigerweise zu erwähnen brauchen, worin die Vortat besteht, bezieht sich auf den Fall in welchem die Vortat unbekannt ist; dies trifft in casu gerade nicht zu. Der ersuchenden Behörde sollte es im jetzigen Verfahrensstadium durchaus möglich sein, den Sachverhalt der Vortaten zum Geldwäschereivorwurf zu konkretisieren und die Art der

Tatbegehung zu erläutern" (vgl. Stellungnahme BJ im Beschwerdeverfahren RR.2007.166, S. 3 unten).

III. Riferimenti

7. Art. 9 cifra 6 della Convenzione N. 198 del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 16.5.2006:

*"6. Each Party shall ensure that a conviction for money laundering under this article is possible where it is proved that the property, the object of paragraph 1.a or b of this article, originated from a predicate offence, **without it being necessary to establish precisely which offence.**"*

8. Cfr. anche FORSTER Marc, Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, in: ZStrR/RPS, Vol. 124 – 2006, Berna, pag. 274 ss.

* * * * *

**ASSISTENZA INTERNAZIONALE
IN MATERIA PENALE E FISCALE
BASI LEGALI**

**Legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) 351.1**

Art. 3 Genere del reato

- 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
- 2 L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
 - a. in caso di genocidio;
 - b. in caso di crimini contro l'umanità;
 - c. in caso di crimini di guerra; o
 - d. se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.
- 3 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
 - a. a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
 - b. a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.**

**Ordinanza
sull'assistenza internazionale in materia penale
(OAIMP)**

351.11

Art. 24 Truffa in materia di tasse

- 1 **Se implica l'applicazione della coercizione processuale, l'assistenza di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19741 sul diritto penale amministrativo.**
- 2 La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse.
- 3 Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda, l'Ufficio federale o l'autorità esecutiva cantonale interpella per parere l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

**Accordo
tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959**

0.351.945.41

Art. II Campo di applicazione

(Ad art. 1 della Convenzione)

1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un'autorità amministrativa, purché sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un'autorità giudiziaria competente in materia penale.
2. L'assistenza giudiziaria è ugualmente concessa:
 - a) per la notifica di atti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali;
 - b) per le procedure relative alla sospensione condizionale, all'esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o di una misura o all'interruzione della loro esecuzione;
 - c) nei procedimenti di grazia;
 - d) nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita.
3. **L'assistenza giudiziaria è concessa anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale così come definita dal diritto dello Stato richiesto.**

Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA)**313.0****Art. 14****A. Reati****I. Truffa in materia di prestazioni e di tasse**

- ¹ Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.²
- ² Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a 30000 franchi.
- ³ Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge amministrativa prevede un massimo della multa più elevato, quest'ultimo vale anche nei casi previsti nei capoversi 1 e 2.

Nuovo capoverso 4 in vigore dal 1° febbraio 2009

in base alle Raccomandazioni antiriciclaggio del FATF/GAFI del giugno 2003:

- ⁴ **Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.**

Bibliografia:

Relazione dell'Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF)

http://ec.europa.eu/dgs/olaf/index_it.html

**COOPERAZIONE INTERNAZIONALE GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA
IN MATERIA PENALE - FISCALE¹**

dal 1. febbraio 2009 secondo la AIMP² ed il DPA³

rivedute in base alle Raccomandazioni GAFI / FATF⁴ del giugno 2003

reato	trasmissione di mezzi di prova anche bancari	trasmissione di averi patrimoniali	estradizione di una persona
sottrazione fiscale	UE ⁵ / CDI ⁵	NO	NO
riciclaggio del provento da...	NO	NO	NO
frode e truffa fiscale			
<u>- imposte dirette</u>	SI ⁶	SI ⁷	SI ⁷
riciclaggio del provento da... ¹¹	NO	NO	NO
<u>- imposte indirette</u>	SI ⁶	SI ⁷	SI ⁷
riciclaggio del provento da... ⁸	SI	SI	SI
contrabbando⁵	UE	UE	UE
riciclaggio del provento del contrabbando professionale ⁵	UE	UE	UE
contrabbando in banda con reddito importante⁸	SI	SI	SI
riciclaggio del provento da... ⁸	SI	SI	SI
frodi carosello IVA ⁹	SI	SI	SI
riciclaggio del provento da... ¹⁰	SI	SI	SI

Legenda sulla pagina seguente

LEGENDA

1. Vengono presi in considerazione convenzioni e trattati internazionali (escluse le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione) nonché il diritto interno svizzero.
2. AIMP: Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale
3. DPA: Legge federale sul diritto penale amministrativo
4. Testo riveduto della LRD, in base alle Raccomandazioni GAFI / FATF, approvato il 3 ottobre 2008, in vigore dal 1. febbraio 2009.
5. Questa forma di cooperazione internazionale è prevista:
 - a) dall'Accordo antifrode con i 27 paesi membri dell'UE del 17.12.2004 (in vigore dall'aprile 2009);
 - b) dalle Convenzioni sulla doppia imposizione (CDI) conformi agli standard OCSE negoziate dalla Svizzera dopo il 13.3.2009.
6. Questo tipo di cooperazione è già previsto dall'art. 3 cpv. 3 seconda frase AIMP.
7. Questo tipo di assistenza venne introdotto il 1.02.2009 in base al nuovo art. 3 cpv. 3 seconda frase AIMP. Cfr. CASSANI Ursula, La lutte contre le blanchiment d'argent, ZSR, 127, 2008 II 227 - 398 e BERNASCONI Paolo, Rischi fiscali: audit e compliance per banche e fiduciari, in Rivista ticinese di diritto/RtiD I-2008, numero speciale dedicato al diritto fiscale, pagg. 499-516.
8. Questo tipo di cooperazione venne introdotto dal 1.02.2009 in conseguenza del nuovo art. 14 cpv. 4 DPA e del nuovo art. 3 cpv. 3 seconda frase AIMP.
9. Le frodi all'IVA (cosiddette Karussellbetrug) sono punibili per truffa in base all'art. 146 CPS e quindi possono fare oggetto di tutte le forme di assistenza internazionale.
10. Poiché le frodi all'IVA sono punite per truffa (art. 146 CPS), ossia per un reato punibile con una pena detentiva di oltre tre anni (ossia come crimine in base all'art. 10 cpv. 2 CPS), il riciclaggio del provento delle frodi all'IVA è punibile in base all'art. 305bis CPS, per cui è ammessa ogni forma di cooperazione internazionale nell'interesse di un procedimento penale estero per riciclaggio.
11. Secondo le Raccomandazioni del GAFI del 16.02.2012.

RICICLAGGIO, CONTRABBANDO, ROGATORIE

dal 1. febbraio 2009 secondo la Legge federale svizzera anticiclaggio (LRD)
riveduta in base alle Raccomandazioni GAFI / FATF del giugno 2003

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP)

Testo riveduto, in vigore dal 1.02.2009

Art. 3 Genere del reato

¹ La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.

² L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile se il reato:

- a. tendeva allo sterminio o all'oppressione di un gruppo di popolazione per considerazioni di cittadinanza, razza, confessione, appartenenza etnica, sociale o politica;
- b. sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, una presa d'ostaggio o l'impiego di mezzi di distruzione di massa, o
- c. costituisce una violazione grave del diritto internazionale umanitario ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949¹ e dei loro Protocolli aggiuntivi

³ La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

- a. a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
- b. a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974⁴ sul diritto penale amministrativo.⁵

⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 ([RU 2009 361_367](#); [FF 2007 5687](#)).

Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) Testo riveduto, in vigore dal 1.02.2009

Art. 14

A. Reati

I. Truffa in materia di prestazioni e di tasse

¹ Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non sia revocato, è punito con la detenzione o con la multa.

² Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è della detenzione fino a un anno o della multa fino a 30000 franchi.

³ Se per la corrispondente infrazione non subdolamente commessa la singola legge amministrativa prevede un massimo della multa più elevato, quest'ultimo vale anche nei casi previsti nei capoversi 1 e 2.

⁴ Se un reato di cui ai capoversi 1 o 2 è volto a realizzare guadagni considerevoli dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia fiscale), questi è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.³

³ Introdotto dal n. 12 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 ([RU 2009 361](#) 367; [FF 2007 5687](#)).

SCOPO DELLA ROGATORIA INTERNAZIONALE


Natura del procedimento estero a favore del quale viene chiesta l'assistenza da parte della Svizzera	Estradizione	Interrogatori	Sequestro documenti		Sequestro di beni	Trasmissione all'estero di beni sequestrati
			commerciali	bancari		
PENALE p.es. per - reati economici - traffici illeciti - corruzione - bancarotta	X	X	X	X	X	X
CIVILE p.es. per - cause successoriali - divorzi - cause commerciali, ecc.	--	X	X	X	X	--
AMINISTRATIVO p. es. tramite FINMA	--	X	X	X	--	--
FISCALE - sottrazione fiscale - frode fiscale - contrabbando aggravato - frode fiscale UE - riciclaggio del provento di reati fiscali	-- X X X X	-- X X X X	X X X X X	X X X X X	-- X X X X	-- -- X X X

**RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA INTERNAZIONALE
IN MATERIA PENALE-FISCALE**

Base legale	Estradizione	Trasmissione di mezzi di prova	Restituzione dei proventi di reato
Art. 14 cpv. 4 DPA ¹ riciclaggio del provento di frode fiscale aggravata	X	X	X
Riciclaggio di reati fiscali gravi (art. 305bis CPS secondo le nuove Raccomandazioni del GAFI del 16.02.2012)	X	X	X
Accordo di Schengen (Art. 51) in vigore dal 12.12.2008	X	X	X
Accordo anti frode con l'UE in vigore dall'8 aprile 2009	X	X	X
Convenzioni di doppia imposizione (CDI) rivedute dopo il 13 marzo 2009	—	X	—
Revisione secondo la nuova Raccomandazione N. 1 del GAFI del 16.02.2012 (riciclaggio del provento di reati fiscali gravi)	X	X	X

¹ Legge federale sul diritto penale amministrativo

COOPERAZIONE SVIZZERA PER INFRAZIONI FISCALI ESTERE



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE-FISCALE

GENERE DI COOPERAZIONE	TRASMISSIONE DI DATI E DI MEZZI DI PROVA differenziazione secondo il tipo di infrazioni					MISURE PATRIMONIALI		
	frodi carousel	truffa tributaria		riciclaggio da reati fiscali	sottrazione fiscale	sequestro, confisca, consegna all'estero	imposta alla fonte sui redditi	sanatoria mediante ritenuta sul capitale
REATI / MISURE BASE LEGALE		imposte dirette	imposte indirette					
ROGATORIE PENALI								
Convenzione anticiclaggio e sull'assistenza	X	X	X	O	O	X	O	O
Accordo di Schengen	X	X	X	X	O	X	O	O
Accordo UE antifrode	X	-	X	X	X	X	O	O
Art. 3 cpv. 3 AIMP	X	X	X	X	O	X	O	O
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA								
Conv. di doppia imposizione	X	X	X	O	X	O	O	O
Accordo USA per clienti UBS	X	X	X	O	X	O	O	O
Accordo UE sull'euroritenuta	O	O	O	O	X	O	X	O
Accordi con Austria, Germania e GB (*)	O	O	O	O	O	O	X	X
LF sull'assistenza internazionale amministrativa (LAAF) (**)	O	X	O	O	X	O	O	O

(*) Progetti da sottoporre all'esame dei rispettivi Parlamenti

(**) progetto in via di approvazione

PROSPETTIVE

INIZIATIVE RECENTI CONTRO IL SEGRETO BANCARIO SVIZZERO

(negoziati e vertenze in corso con organizzazioni internazionali e con singoli Stati)

I. INIZIATIVE ATTRAVERSO CANALI DIPLOMATICI

1. G20, l'OCSE e l'UE perseguono lo scambio automatico di informazioni fiscali
2. GAFI/OCSE: punibilità del riciclaggio del provento di infrazioni fiscali gravi
(adattamento del diritto penale fiscale svizzero, in corso)
3. OCSE: miglioramento degli standard relativi allo scambio di informazioni in materia fiscale, p. es.
 - A. Possibilità di domande per gruppi o per modelli (Gruppenanfragen)
 - B. Possibilità di non avvertire i contribuenti riguardo ad una rogatoria in corso
4. OCSE: riduzione della possibilità di tassazione agevolata di holding e società di sede
5. Consiglio d'Europa: ratifica delle Convenzioni che prevedono l'ammissibilità di rogatorie penali riguardanti anche la sottrazione fiscale semplice nelle imposte dirette e indirette (revisione già decisa dal Consiglio federale)
6. Unione Europea: revisione dell'Accordo sull'euroritenuta in vigore dal 1.7.2005 per estendere il prelievo dell'imposta alla fonte anche alle società di sede, fondazioni, trust, polizze assicurative, ecc.
7. Egmont Group: miglioramento dello scambio internazionale di informazioni fra le autorità antiriciclaggio
8. USA: accordo "globale" Svizzera/USA per la risoluzione del contenzioso con undici banche svizzere.

II. INIZIATIVE UNILATERALI DA PARTE DI AUTORITÀ DI SINGOLI STATI

9. USA (IRS, Department of Justice, SEC, ecc.): avvio di procedimenti penali contro banche svizzere, loro dirigenti e dipendenti, fiduciari e avvocati, con ordini di arresto internazionali, ordini di sequestro di beni, ritiro di licenze, esclusione dal sistema dei pagamenti internazionali, multe colossali, obbligo di consegna di documenti e di nominativi di clienti e di dipendenti, premio di 104 milioni di USD a Birkenfeld (ex UBS) per la sua cooperazione ecc. ecc.
La gravità di queste misure procedurali su piano nazionale e/o internazionale è tale che la FINMA, già nel febbraio 2011 ha chiesto alle undici banche nel mirino degli USA di preparare un piano di emergenza nel caso in cui dovesse continuare l'escalation delle misure procedurali USA (cfr. Tages Anzeiger 22.8.2012).
10. Germania: avvio di procedimenti penali, acquisto di CD con nomi di clienti e modelli operativi, perquisizioni e sequestri di documenti sulla base dei dati contenuti nei CD sottratti, ecc.
11. USA: legge FACTA, che obbliga tutti gli intermediari nel mondo a prelevare un'imposta anticipata sugli averi di contribuenti USA oppure a segnalarli al fisco USA
12. Francia: iniziative per sottoporre alla sovranità fiscale francese anche i redditi di contribuenti francesi trasferitisi di recente in territorio svizzero rispettivamente le successioni di contribuenti francesi residenti in territorio svizzero
13. Italia: negoziati pendenti riguardo a un pacchetto comprendente 5 temi: l'inserimento nella Convenzione contro la doppia imposizione di una clausola per estendere lo scambio di informazioni alle procedure per sottrazione fiscale e alle procedure per accertamento fiscale in conformità degli standard OCSE così come dichiarato il 13 marzo 2009 dal Consiglio federale; modifica dell'accordo sulla destinazione delle imposte alla fonte sul reddito dei lavoratori frontalieri italiani; estromissione della Svizzera dalla lista nera dei paradisi fiscali allestita dal Governo italiano; facilitazione per l'accesso al mercato italiano a favore di intermediari finanziari svizzeri; approvazione di un accordo sul modello Rubik.
14. India: Dichiarazione dell'autorità fiscale indiana riguardo a depositi non dichiarati fiscalmente presso banche svizzere da parte di contribuenti indiani stimati nella misura di CHF 500 milioni.

VICENDA UBS

A Birkenfeld 104 milioni dal fisco USA

■ L'ex dipendente di UBS Bradley **Birkenfeld**, che è stato un testimone chiave contro la banca elvetica negli Stati Uniti, ha ottenuto dalle autorità fiscali americane una ricompensa di 104 milioni di dollari per le informazioni fornite nell'ambito dell'inchiesta per reati fiscali. Lo hanno indicato ieri i suoi avvocati.

Le informazioni sono state date nell'ambito di una conferenza organizzata a Washington dal National Whistleblower Center.

Birkenfeld era stato condannato nell'agosto 2009 a 40 mesi di carcere per avere aiutato ricchi americani ad evadere le tasse. È stato scarcerato lo scorso primo agosto per buona condotta, dopo avere passato in cella due anni e mezzo.

La normativa americana prevede ricompense per chi collabora strettamente con le autorità. I legali di **Birkenfeld** ritengono che sia il premio più elevato mai stanziato per un singolo informatore negli Stati Uniti. I 104 milioni di dollari che gli sono stati assegnati - secondo gli esperti - sono tassabili.

Già ai tempi della sua condanna si era discusso della possibilità che l'ex dipendente potesse diventare ricchissimo. A inizio 2010 lo stesso **Birkenfeld** aveva indicato alla rete televisiva americana CBS di avere fornito al fisco americano (IRS) informazioni su 19 mila clienti della maggiore banca elvetica che avevano depositato su conti non dichiarati una somma complessiva valutata a 20 miliardi di franchi.

Birkenfeld ha raccontato agli inquirenti i meccanismi di aggiramento delle imposte praticati dai consulenti dell'istituto. Il caso aveva messo in moto una valanga che aveva portato all'accordo del 19 agosto 2009 fra Berna e Washington. L'intesa impegnava UBS a fornire alle autorità tributarie statunitensi informazioni riguardanti 4.450 clienti americani sospettati di evasione.

La banca aveva in precedenza già dovuto pagare all'IRS una multa che ammontava a 780 milioni di dollari.

LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LRD PER AMPLIARE LA POSSIBILITÀ DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DEL MROS

A cura di

Ergin Cimen

Motivi della modifica

- **Revisione delle raccomandazioni GAFI/OCSE (febbraio 2012)**
 - facilitare la trasmissione di informazioni finanziarie fra gli Uffici di comunicazione esteri
 - possibilità all'Ufficio di comunicazione (MROS in Svizzera) di raccogliere informazioni presso intermediari finanziari non autori della comunicazione
 - possibilità all'Ufficio di comunicazione di concludere dei protocolli d'accordo tecnici (*memorandum of understanding*) con gli Uffici di comunicazione esteri
- **Pressione sulla Svizzera da parte del "Gruppo Egmont" che raggruppa 127 Uffici di comunicazione nel mondo**
 - concretizzazione delle raccomandazioni n. 29 e 40 GAFI
 - minaccia alla Svizzera di una sua sospensione dal "Gruppo Egmont"
- **Incompatibilità delle revisioni GAFI con il diritto svizzero**




Prassi attuale MROS

- **Raccolta e analisi di dichiarazioni relative a operazioni sospette**
- **Trasmissione delle analisi alle autorità di perseguimento penale svizzere**
- **Facoltà limitate di trasmissione di informazioni alle autorità estere (art. 32 LRD)**
 - nessuna informazione che soggiace ad una protezione legale:
 - segreto bancario (art. 47 LBCR)
 - segreto professionale dell'avvocato (art. 321 CP)
 - segreto di fabbricazione (art. 162 CP)
 - nessuna informazione finanziaria
 - nessun documento originale o copia (unicamente rapporto MROS)



Prassi attuale MROS

- **Art. 32 LRD ha una formulazione molto generale e non prevede espressamente la facoltà di trasmettere informazioni finanziarie**
- **Conseguenza:** MROS ha respinto le richieste degli Uffici di comunicazione esteri rinviando gli stessi a passare per la via dell'assistenza giudiziaria in materia penale



Proposte di modifica

- Permettere a MROS la facoltà di trasmettere agli Uffici di comunicazione esteri tutte le informazioni, quindi anche le informazioni finanziarie
- Permettere a MROS di raccogliere informazioni dagli intermediari finanziari terzi, ovvero da coloro che non sono all'origine della comunicazione
- Permettere a MROS di concludere dei *memorandum of understanding* con altri Uffici di comunicazione



Raccolta di informazioni

- **Obbligo di collaborare**
- **Intermediario finanziario autore della comunicazione (art. 11a cpv. 1 Disegno)**
 - comunicazione incompleta
 - diritto di MROS di chiedere ulteriori informazioni
 - dovere dell'intermediario finanziario di fornire le informazioni
 - invio di documenti quali estratti patrimoniali, estratti conto, documentazione di apertura, ecc. non necessitano di una decisione giudiziaria
 - nessuna violazione del segreto bancario, né del segreto d'affari o d'ufficio se l'intermediario finanziario si attiene alle richieste MROS
 - esclusione della responsabilità penale e civile (art. 11a cpv. 5 Disegno)



Raccolta di informazioni

- **Intermediario finanziario terzo (art. 11a cpv. 2 Disegno)**

- intermediario finanziario non è l'autore della comunicazione
- risulta comunque interessato dalla comunicazione effettuata o dai documenti di accompagnamento alla comunicazione
- operazione sospetta o relazione d'affari sospetta
- obbligo di fornire informazioni a disposizione
- l'intermediario finanziario terzo non deve effettuare ricerche o prendere contatto con altre persone in modo indipendente
- esclusione della responsabilità penale e civile (art. 11a cpv. 5 Disegno)



Raccolta di informazioni

- **Nessuna conseguenza penale in caso di violazione dell'art. 11a Disegno**

- **Art. 37 LRD non trova applicazione**

- **Questione molto criticata dalla dottrina**

- **Vero obbligo di collaborare?**

- **Consiglio federale ha ritenuto che le sanzioni a livello amministrativo sono sufficienti**

- mancanza del presupposto di un'attività irreprensibile
- eventuale revoca dell'autorizzazione ad esercitare quale intermediario finanziario



Trasmissione delle informazioni

- **Concretizzazione dell'obiettivo principale della revisione legislativa (art. 30 Disegno)**
- **Rafforzare l'assistenza amministrativa fra gli Uffici di comunicazione esteri**
- **Trasmissione di tutte le informazioni, quindi anche quelle finanziarie**
- **Condizioni (cpv. 1)**
 - informazioni devono essere necessarie allo scopo della LRD (lett. a)
 - reciprocità con Ufficio di comunicazione estero (lett. b)
 - trasmissione delle informazioni a terzi solo con il consenso di MROS (lett. d)



Trasmissione delle informazioni


- **Tenore delle informazioni (cpv. 2)**
 - punto di rottura con la prassi MROS (cfr. tabella p. 5)
 - informazioni finanziarie (decade segreto bancario e segreto d'ufficio)
 - nome dell'intermediario finanziario (ora vietata espressamente dall'art. 32 cpv. 3 LRD)
 - nome del titolare del conto, numero del conto, saldo del conto
 - avente diritto economico
 - indicazioni sulle transazioni
- **Trasmissione dei dati sotto forma di rapporto (cpv. 3)**
 - niente documenti
 - niente prove per procedimento estero



Trasmissione delle informazioni

- Nome dell'intermediario finanziario

- a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto all'obbligo d'informare
- art. 32 cpv. 3 Disegno
il divieto di trasmissione ad un'autorità estera di perseguimento penale riguarderà esclusivamente il nome dell'autore della comunicazione, ovvero il personale dell'intermediario finanziario
- rischio per piccole società o ditte individuali
- RC accessibile facilmente su Internet
- OAD FCT ha criticato questa disposizione nella procedura di consultazione



Excursus

- **Assenza di una garanzia procedurale nell'assistenza amministrativa (cfr. tabella pp. 5 e 13)**
- **Infrazioni fiscali a monte del reato di riciclaggio**



ALLEGATO

**DISEGNO DI LEGGE FEDERALE RELATIVA ALLA
LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E
IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
NEL SETTORE FINANZIARIO (LRD)**

Legge federale
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e
il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 2012¹,
decreta:

I

La legge del 10 ottobre 1997² sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 95, 98 e 123 della Costituzione federale³,

Titolo prima dell'art. 11a (nuovo)

Sezione 3: Consegna di informazioni

Art. 11a (nuovo)

¹ Se per analizzare una comunicazione pervenutagli ai sensi dell'articolo 9 o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP l'Ufficio di comunicazione ha bisogno di informazioni complementari, l'intermediario finanziario autore della comunicazione gliela consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

² Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, gli intermediari finanziari coinvolti consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

³ L'Ufficio di comunicazione impone agli intermediari finanziari contemplati dai capoversi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni.

⁴ Gli intermediari finanziari sottostanno al divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoverso 1.

⁵ L'esclusione della responsabilità penale e civile ai sensi dell'articolo 11 si applica per analogia.

1 FF 2012 6199
2 RS 955.0
3 RS 101

Art. 23 cpv. 2

² L'Ufficio di comunicazione verifica e analizza le informazioni ricevute. Se necessario richiede informazioni complementari conformemente all'articolo 11a.

Art. 30 (nuovo) Collaborazione con uffici di comunicazione esteri

¹ L'Ufficio di comunicazione può trasmettere a un ufficio di comunicazione estero tutti i dati personali e le altre informazioni in suo possesso o che è autorizzato a raccogliere conformemente alla presente legge, se l'ufficio di comunicazione estero:

- a. garantisce di utilizzare le informazioni esclusivamente per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;
- b. garantisce di accogliere una richiesta analoga della Svizzera;
- c. garantisce il rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale;
- d. garantisce di non trasmettere a terzi le informazioni ricevute senza l'esplicito consenso dell'Ufficio di comunicazione; e
- e. rispetta le condizioni e le restrizioni d'uso dell'Ufficio di comunicazione.

² L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti:

- a. il nome dell'intermediario finanziario, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;
- b. il nome del titolare del conto, il numero del conto e il saldo del conto;
- c. l'avente diritto economico; e
- d. indicazioni sulle transazioni.

³ L'Ufficio di comunicazione trasmette i dati sotto forma di rapporto.

⁴ L'Ufficio di comunicazione può autorizzare l'ufficio di comunicazione estero a trasmettere le informazioni a un'altra autorità, se quest'ultima garantisce di:

- a. utilizzare le informazioni esclusivamente per scopi di analisi nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, della criminalità organizzata o del finanziamento del terrorismo;
- b. utilizzare le informazioni esclusivamente per avviare un procedimento penale per riciclaggio di denaro o i suoi reati preliminari, per criminalità organizzata o per finanziamento del terrorismo oppure per comprovare una richiesta di assistenza giudiziaria nel quadro di un tale procedimento penale;
- c. non utilizzare le informazioni per perseguire reati che, ai sensi del diritto svizzero, non sono reati preliminari del riciclaggio di denaro;
- d. non utilizzare le informazioni come mezzi di prova;
- e. rispettare il segreto d'ufficio o il segreto professionale.

⁵ Se la richiesta di trasmissione a un'altra autorità estera riguarda un caso che in Svizzera è oggetto di un procedimento penale, l'Ufficio di comunicazione richiede prima l'autorizzazione del ministero pubblico responsabile del procedimento.

⁶ L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a disciplinare in modo più particolareggiato le modalità della collaborazione insieme agli uffici di comunicazione esteri.

Art. 31 (nuovo) Rifiuto di fornire informazioni

È vietato entrare nel merito della richiesta di un ufficio di comunicazione estero quando:

- a. la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
- b. per rispondere a una richiesta è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero statuisce l'uso dei canali dell'assistenza giudiziaria o un'altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale.

Art. 31a (nuovo) Disposizioni applicabili della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Se la presente legge non contiene disposizioni sul trattamento dei dati e l'assistenza amministrativa da parte dell'Ufficio di comunicazione, si applicano per analogia le sezioni 1 e 4 della legge federale del 7 ottobre 1994⁴ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 32, rubrica, nonché cpv. 2 e 3

Collaborazione con autorità estere di perseguimento penale

² *Abrogato*

³ L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere il nome dell'autore della comunicazione inviata dall'intermediario finanziario o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 360

WEISSGELDSTRATEGIE

A cura di

Alessandro Bizzozero

Sommario

1. Nota di discussione del CF
2. Accordi Rubik e testi allegati
3. Questioni aperte
4. Impatto sul futuro
5. Impatto sul presente



1. Nota di discussione del CF

A. Natura giuridica

- Documento emesso il 22.02.2012
- Si tratta di una «Nota di discussione» senza portata giuridica
- Scopo: definire la strategia del CF «*per una piazza finanziaria competitiva e conforme alle regole sulla fiscalità*»
- La nota è indirizzata al DFF affinché esso sottoponga entro il 30.09.2012 il progetto di misure concrete, termine ora prorogato



1. Nota di discussione del CF

- Si tratta dell'annuncio di un programma legislativo:
 - Conclusione di accordi Rubik e legge quadro (3 conclusi, altri in discussione)
 - Nuova legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (LAAF, in discussione alle camere)
 - Nuovi trattati di doppia imposizione (Francia)
 - CDB / ORD-FINMA (2014 per la CDB)
 - Codice di condotta «fiscale» dell'ASB (?)
 - Criminalizzazione di certe infrazioni fiscali gravi



1. Nota di discussione del CF

B. Assi strategici generali del CF

- Il CF ha fissato 4 assi strategici generali per la piazza finanziaria svizzera:
 - Rafforzamento della competitività internazionale del settore finanziario
 - Garanzia e miglioramento dell'accesso al mercato (cross-border)
 - Capacità di resistere alle crisi (fondi propri, to big to fail)
 - Miglioramento dell'integrità della piazza finanziaria



1. Nota di discussione del CF

- Il quarto asse comprende tre temi:
 - Lotta contro il riciclaggio di denaro
 - Comportamenti abusivi (delitti borsistici, abusi di mercato, distribuzione di prodotti)
 - Conformità alle regole fiscali
- La nota «Weissgeldstrategie» copre unicamente l'ultimo punto
- Gli assi generali erano già stati presentati nel 2009
- Da allora, il CF ha già intrapreso dei passi (Rubik, ecc.)



1. Nota di discussione del CF

C. Ragioni politiche della nota

- Il CF evoca due ragioni:
 - Crisi finanziaria e indebitamento pubblico (gli Stati hanno bisogno di nuove entrate fiscali)
 - Pressioni politiche crescenti (OCSE, UE, USA, GAFI) in vista di uno scambio automatico di informazioni
- Il CF impone delle esigenze alla piazza finanziaria, ma non ha una strategia di difesa uniforme verso l'esterno



1. Nota di discussione del CF

D. Pilastri della politica «Weissgeldstrategie»



1. Nota di discussione del CF

- **D.1 Regolarizzazione del passato**
- Si tratta di una tappa preliminare e necessaria per fiscalizzare gli averi dei clienti
- Ragione ufficiale: evitare una fuga massiccia di capitali o l'insorgere di nuove forme di dissimulazione
- Vera ragione: evitare l'insorgere di una situazione legale impraticabile (obbligo di chiudere i conti, di annuncio di tutti i clienti, ecc.)



1. Nota di discussione del CF

- Forme di regolarizzazione del passato:
 - Amnistia fiscale nel paese del cliente
 - Procedure assistite di dichiarazioni spontanee
 - Accordi bilaterali con imposta liberatoria
- Gli accordi bilaterali devono:
 - Permettere al cliente di prepararsi alla nuova situazione (regime transitorio che permette: imposta anonima, chiusura del conto, dichiarazione spontanea)
 - Ridurre il rischio di complicità penale/fiscale della banca e dei suoi collaboratori



1. Nota di discussione del CF

- Valutazione dei tipi di accordo possibili da parte del CF:
 - Rubik D, A e UK: valutazione positiva
 - Liechtenstein Disclosure Facility (UK): valutazione negativa (anonimato non possibile)
 - Progetto di accordo con gli USA (Closing agreement con pagamento di un importo da parte della banca): il CF non si pronuncia, parla unicamente di una riduzione del rischio



1. Nota di discussione del CF

- **D.2 Imposizione dei redditi futuri e utili in capitale**
- Scopo: garantire l'imposizione continua dei redditi e degli utili in capitale
- Due modi di garantire l'imposizione:
 - Scambio automatico di informazioni
 - Obiettivo dell'OCSE senza un consenso oggi
 - FATCA a partire dal 2013
 - Il CF valuta lo scambio in maniera negativa poiché non garantisce la protezione della sfera privata, è costoso e poco efficace



1. Nota di discussione del CF

- Ritenuta d'imposta alla fonte
 - Già applicata negli Accordi sulla fiscalità del risparmio (CH-UE)
 - Rubik D, A e UK (in corso di finalizzazione)
 - Il CF valuta in maniera positiva questa ritenuta e ne fa lo scopo della sua politica



1. Nota di discussione del CF

- Mezzi ausiliari per assicurarsi dell'imposizione:
 - Assistenza amministrativa fiscale:
 - CDI con ripresa dell'art. 26 modello OCSE
 - Messaggio CF sulla LAAF
 - Assistenza penale
 - Implementazione delle raccomandazioni GAFI sulla criminalizzazione delle infrazioni fiscali gravi



1. Nota di discussione del CF

- **D.3 Obblighi di diligenza degli IF**
- Gli obblighi di diligenza AML devono essere estesi agli aspetti fiscali
- Diligenza per le nuove relazioni e fondi:
 - Obbligo di rifiutare delle nuove relazioni o dei nuovi capitali per dei fondi non dichiarati (sospetti fondati)
 - Approccio differenziato secondo gli importi in gioco e il tipo di relazione (mandato di gestione, unicamente deposito, ecc.)



1. Nota di discussione del CF

- Diligenza dipende dalla categorizzazione dei clienti
- Il CF distingue tre categorie:
 - Clienti senza sospetto di evasione (nulla da fare)
 - Situazioni poco chiare (domanda d'informazioni al cliente e dichiarazione scritta del cliente)
 - Presenza di sospetti fondati di non-fiscalizzazione (proibizione di accettare il cliente o i capitali)



1. Nota di discussione del CF

- Indizi di non-fiscalizzazione prevedibili:
 - Conto detenuto tramite una società offshore che non è un vero soggetto fiscale
 - Posta fermo banca. Se il cliente domanda alla banca di spedire la posta al GPI, il problema passa dalla banca al GPI
 - Conto numerico. Le autorità non comprendono che non esistono più conti numerici!
 - Per il futuro: il cliente che non domanda di essere a beneficio di una CDI o il cliente che non domanda gli estratti patrimoniali fiscali



1. Nota di discussione del CF

- In caso d'indizio, bisogna ottenere un elemento che lo controbilanci. Questione essenziale tuttora aperta. Opzioni possibili:
 - Dichiarazione del cliente
 - Il cliente attesta che ha rispettato o che rispetterà i suoi obblighi fiscali
 - Il cliente ne precisa le condizioni (?)
 - Soluzione controversa ma efficace
 - Prova di una fiscalizzazione
 - Soluzione impraticabile



1. Nota di discussione del CF

- Semplice nota nel dossier redatta dal consulente
 - La nota spiega la situazione in una dinamica di plausibilità



2. Accordi Rubik e testi allegati

A. Situazione regolamentare

- Gli accordi D-UK-A sono stati ratificati dalla CH:
 - Termine referendario
 - Ratifica della D in discussione
- Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) è stata approvata:
 - Termine referendario
 - Disposizioni penali
 - Due autorità (AFC per l'implementazione e il SFI per le statistiche)



2. Accordi Rubik e testi allegati

- Progetto di Direttive dell'AFC relative agli accordi concernenti la cooperazione con altri Stati in materia fiscale e alla LIFI:
 - Regolarizzazione del passato (Dir. AFC 1)
 - Prelievo dell'imposta alla fonte liberatoria e dichiarazione volontaria (Dir. AFC 2)
- Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF)



2. Accordi Rubik e testi allegati

B. Accordi Rubik – concetto di agente pagatore svizzero

- Si tratta della persona che applica le ritenute
- Rientrano nel concetto: le banche, i commercianti, le altre persone che «*accettano, detengono, investono o trasferiscono degli averi di terzi, pagano dei redditi, ecc.*» (Art. 2 e Accordo UK):
 - GPI normalmente esclusi
 - Situazione delicata per avvocati, fiduciari (Dir. AFC 2)



2. Accordi Rubik e testi allegati

C. Accordi Rubik – concetto territoriale

- «*Gli accordi sono senza effetto sugli agenti pagatori esteri o le succursali di agenti pagatori svizzeri all'estero*» (Dir. AFC 1, cm. 28)
- La FINMA ha già sin d'ora affermato che le succursali estere di un gruppo svizzero devono essere coerenti con la politica «Weissgeldstrategie»



2. Accordi Rubik e testi allegati

D. Accordi Rubik – concetto di persona coinvolta

- Ogni persona fisica residente nello Stato terzo che è (art. 2 h Accordo UK):
 - Titolare di un conto/deposito
 - Avente diritto economico (beneficiario effettivo)
 - Società di domicilio
 - Mantello assicurativo
 - Fiduciante
 - Persona fisica non-domiciliata negli UK pure assoggettata



2. Accordi Rubik e testi allegati

- Eccezioni per le società di domicilio (Dir. AFC 1 cm. 94 segg.):
 - La società deve essere effettivamente tassata e/o
 - È considerata come non trasparente nello Stato coinvolto
 - Attesta che figura in un registro fiscale
 - Non è controllata dall'ADE (quest'ultimo non è organo, non ha poteri sul conto)
 - Non compare nella lista dei paesi esclusi



2. Accordi Rubik e testi allegati

- Eccezioni per i trusts e le fondazioni (Dir. AFC 1 cm. 100 segg.):
 - Unicamente per trusts e fondazioni di famiglia irrevocabili e discrezionari
 - Nessun dubbio riguardo alla dichiarazione del contraente
 - Settlor firma o dispone di una procura
 - Settlor è organo di una società sottostante
 - Settlor prende le decisioni d'investimento e dà le istruzioni corrispondenti



2. Accordi Rubik e testi allegati

- Per essere coerente, la «soluzione» deve essere conforme al diritto fiscale del cliente:
 - Trusts in Italia
 - Società di domicilio in Francia
- Per evitare qualsiasi problema politico, è opportuno scegliere una struttura UE:
 - Lussemburgo
 - Cipro
 - Malta
 - UK



2. Accordi Rubik e testi allegati

E. Accordi Rubik – nuove attestazioni

- Principio: si applicano le esigenze documentali della CDB
- Eccezioni:
 - Il cliente contesta la sua residenza nello Stato coinvolto al 31.12.2010: obbligo di produrre una prova credibile (Dir. AFC 1 cm. 156) prima del 31.05.2013
 - Prova dell'esonero fiscale



2. Accordi Rubik e testi allegati

F. Accordi Rubik – regolarizzazione

- La banca deve informare il cliente delle opzioni prima del 28.02.2013 (Dir.-AFC cm. 176)
- La banca calcola l'imposta sulla base dei vecchi estratti conto senza potere cambiarli (Madoff!)
- Calcolo dell'imposta liberatoria:
 - Averì al 31.10.2010
 - Averì al 31.12.2012
 - ...



2. Accordi Rubik e testi allegati

H. Accordi Rubik – apertura nuova relazione

- Nuova relazione aperta entro il 31.12.2010 e il 31.12.2012 (Dir. AFC 1 cm. 278 segg.):
 - Principio: nessuna regolarizzazione prevista
 - Eccezione: se gli averi erano depositati presso un altro agente pagatore al 31.12.2010
 - Relazione chiusa: nuovo agente pagatore regolarizza
 - Relazione non chiusa: vecchio agente pagatore regolarizza



2. Accordi Rubik e testi allegati

- Nuova relazione aperta dopo il 31.12.2012:
 - Nessuna regolarizzazione del passato possibile
 - Il cliente può optare per la ritenuta sugli utili e i dividendi, ma di fatto la Weissgeldstrategie proibirà di accettare dei fondi non dichiarati...
 - Impasse e impossibilità giuridica di applicare la ritenuta anonima!



3. Weissgeldstrategie: questioni aperte

A. One size fits all?

- Il CF ha un approccio monolitico
- Nessuna differenza viene fatta tra Stati
- Assenza di un approccio rischio e pragmatico (non ci sono differenze da fare tra l'Italia e il Senegal?)
- Necessità di introdurre un margine di manovra geopolitico per le banche
- Nessuna presa in considerazione della pena di morte



3. Weissgeldstrategie: questioni aperte

B. Evoluzione della fiscalità

- Il CF sottolinea la necessità per certi Stati di coprire i loro deficits
- La fiscalità potrebbe aumentare in maniera importante, allo stesso modo delle regole di assoggettamento:
 - Cosa succede se la tassazione diventa confiscatoria?
 - Cosa succede se la tassazione si fonda sulla nazionalità e non più sul domicilio (cf. cittadini US)?



3. Weissgeldstrategie: questioni aperte

- Il CF non affronta il nuovo scenario della fuga delle persone anziché dei capitali:
 - Stati con fiscalità ridotta ai confini dell'UE
 - Forfaits fiscali
 - CDI basate sulla tassazione secondo il diritto degli eredi (Francia)



3. Weissgeldstrategie: questioni aperte

C. Ragione d'essere dello scambio automatico di informazioni

- Il CF valuta negativamente lo scambio automatico di informazioni
- Il CF non si pone tuttavia mai la questione della ragione d'essere di questo scambio:
 - Strategia di concorrenza
 - Scopo: promuovere il rimpatrio dei fondi
- Troppa informazione uccide l'informazione: impatto così importante sulla «privacy»?



4. Impatto sul futuro

A. Diligenza sul cliente

- Obbligo di integrare la problematica fiscale nella diligenza iniziale e successiva
- Attestazione iniziale del cliente:
 - Di per sé possibile
 - Dibattito politico sulla corroborazione
 - Effetti nel tempo (quale monitoraggio?)
- Indizi di non fiscalizzazione:
 - Codice di condotta ASB



4. Impatto sul futuro

- Non fiscalizzazione del cliente:
 - Quali indizi?
 - Come trattarli oggi?
 - Come trattare un'entrata in relazione «fermo banca» oggi?



4. Impatto sul futuro

B. Due diligence sulle transazioni

- Certe tipologie di transazioni sono legate al loro carattere non fiscalizzato:
 - Quali transazioni?
 - Come trattarle?
 - Come documentarle?



4. Impatto sul futuro

C. Impatto a livello di gruppo

- Proibizione di accettare dei fondi non fiscalizzati potrebbe diventare un principio di base secondo l'art. 5 ORD-FINMA
- Applicazione a livello di Gruppo
- Distorsione della concorrenza
- Approccio geopolitico (paesi con o senza CDI o trattati di cooperazione in materia fiscale)



4. Impatto sul futuro

D. Cambio di business model

- Paesi UE : cumulo di rischi fiscali, giuridici e cross-border
- Ricerca di nuovi paesi-target: Europa dell'Est, Africa, Sudamerica
- Unwrapping / Re-wrapping della clientela UE e non UE
- Sviluppo di nuovi servizi legati alla fiscalità
- MiFID II: la Svizzera unicamente come booking center



5. Impatto sul presente

A. Si può ancora accettare dei clienti non fiscalizzati?

- A priori no:

«È assolutamente irresponsabile, addirittura costitutivo di grave negligenza, accettare ancora e consapevolmente dei fondi non dichiarati» (U. Zulauf, in Finanz und Wirtschaft del 25 gennaio 2012)



5. Impatto sul presente

- Ma:

«Fondamentale è il fatto che, in conformità all'ordinamento giuridico svizzero in vigore da decenni, fatti salvi casi specifici, l'accettazione e la gestione di valori patrimoniali non dichiarati al fisco di clienti esteri sono consentite e soprattutto non sono perseguibili» (Rapporto annuale FINMA 2011 pag. 23)



5. Impatto sul presente

B. Chiusura di conti

- Il cliente, dichiarato o meno, ha il diritto di chiudere un conto e di recuperare i suoi averi nella forma che desidera
- Restrizioni a questo diritto:
 - LRD / ORD-FINMA
 - Rischio di complicità
 - Raccomandazioni ASB UK/D del 28 marzo 2011



5. Impatto sul presente

C. Passare in rivista i dossiers?

- Bisogna rivedere i dossiers in un'ottica «fiscale»?
 - «Pulizia»
 - Detezione d'indizi



SITOGRAFIA

Raccomandazioni GAFI

<http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html>

Modello di convenzione fiscale OCSE

http://www.irdcec.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/FINT_Modello_di_convenzione_OCSE.pdf

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD)

<http://www.admin.ch/ch/i/rs/9/955.0.it.pdf>

Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c952_0.html

Art. 162 Codice Penale Svizzero

http://www.admin.ch/ch/i/rs/311_0/a162.html

Art. 321 Codice Penale Svizzero

http://www.admin.ch/ch/i/rs/311_0/a321.html

Ordinanza dell' 8 dicembre 2010 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (ORD-FINMA)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c955_033_0.html

Consultazione concernente la legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI)

<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02328/index.html?lang=it>

Disegno di legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF)

<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00570/02279/index.html?lang=it>